



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

ORDINANZA

N° 260 DEL 30-09-2021

Oggetto: Ordinanza di limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con D.P.R. del 24.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 13/03/2021, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ai sensi dell'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000, con la contestuale nomina del Commissario Straordinario, nella persona della dottoressa Enza Caporale, per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Dato atto che:

- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad eccedere nello stato di euforia degli avventori, alterandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo elevato si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo;
- l'abuso dell'alcol genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i cittadini in genere, nelle ore diurne, cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;
- lo stato di alterazione derivante dall'uso eccessivo anche di sostanze alcoliche crea potenziale pericolo per quanti si pongono alla guida con pregiudizio della sicurezza stradale;
- l'articolo 50, comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

Tenuto conto che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di residenti relative ad episodi di disturbo della quiete pubblica in ore notturne, confermate altresì da interventi delle forze di polizia;

Viste:

- la legge n. 48/2017, di conversione del d.l. n. 14/2017;
- la legge n. 125/2001;
- la legge n. 447/1995;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 7-*bis* dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. dal 01.10.2021 e fino al 31.10.2021 tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (finalizzata sia al consumo che all'asporto), dalle ore 01.30 alle ore 04.00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 03.00 alle ore 06.00, disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del d.l. n. 117/2007, convertito con legge n. 160/2007;
2. dal 01.10.2021 e fino al 31.10.2021, tutti gli esercizi di vicinato, le medie, le grandi strutture di vendita e gli esercenti attività artigianali, devono sospendere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00.

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza, sono punite a norma dell'articolo 7-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con le altre forme di pubblicazione, ritenute idonee al soddisfacimento della adeguata pubblicità dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

- Prefetto della Provincia di Latina;
- Questore di Latina;
- Commissariato di P.S., Cisterna di Latina;
- Corpo di Polizia Locale, Cisterna di Latina;
- Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina;
- Comando Stazione Carabinieri di B.go Podgora;
- Brigata Guardia di Finanza Cisterna di Latina.

Cisterna di Latina, 30-09-2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO Dott.ssa Enza Caporale**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cisterna di Latina, lì